

Disciplina delle sedute in videoconferenza del Consiglio dell'Ordine

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Bologna del 21/09/22

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio che si tengono in modalità di videoconferenza.

Articolo 2 – Modalità di riunione

A discrezione del Presidente dell'Ordine di Bologna, le adunanze del Consiglio possono svolgersi, oltretutto in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede dell'Ente, anche nella modalità telematica della videoconferenza con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Verbalizzante. Viene così riconosciuta la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché, nei limiti della compatibilità del regolamento del Consiglio vigente.

Articolo 3 – Finalità delle sedute in videoconferenza

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video. Non sono pertanto ammesse modalità di

partecipazione in modalità di solo audio.

2. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:
 - a) consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità dei consiglieri che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
 - b) assicurare al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio;
 - d) consentire a tutti i componenti, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

Articolo 4 - Criteri di svolgimento per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio in videoconferenza ed a distanza:

- a) la presenza dei Consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
- b) per il computo del numero legale – quorum strutturale - si considerano presenti i componenti del Consiglio collegati in videoconferenza, con la prescrizione che sussiste sempre l'obbligo di dichiarare al Presidente e Segretario le "entrate e uscite" dalla videoconferenza, anche per uscite brevi e che, in mancanza, si presume la presenza continuativa di coloro che sono presenti all'appello nominale, sino a verifica o prova contraria.

Articolo 5 – Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In via convenzionale, le sedute di cui al precedente articolo si intendono effettuate presso la sede istituzionale dell'Ente.

3. Nel caso delle sedute in forma mista:

- a) la seduta si intende svolta in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale devono essere presenti sia il Presidente che il Segretario. In caso di impossibilità del Segretario o del suo sostituto ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza da remoto garantendo lo svolgimento delle funzioni;
 - b) occorre dare atto della contestualità della partecipazione dei Consiglieri presenti "fisicamente" e di quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.
4. Sulle eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme circa le modalità della seduta in videoconferenza in forma mista, decide il Presidente, sentito il Segretario.

Articolo 6 – Partecipazione alla seduta

1. La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente, assistito dal Segretario, mediante appello nominale dei Consiglieri e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.
2. La presenza assicurata in tale modalità è valida ai fini dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.
3. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare i Responsabili di servizio e collaboratori a supporto, il Revisore dei Conti.

Articolo 7 - Apertura e chiusura della seduta

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida secondo i *quorum* previsti dalla legge.
2. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Articolo 8 – Espletamento delle sedute

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri secondo le ordinarie modalità previste dai Regolamenti vigenti.
2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
3. Il Segretario svolge l'appello in avvio di seduta.
4. Il Segretario accerta, mediante riscontro audio - video ed appello nominale, l'identità del componente e la presenza del numero legale. I Consiglieri partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
5. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri intervenuti in videoconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del Consiglio o della sua articolazione, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.
6. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e uguaglianza della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
7. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
8. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per il caso di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei Consiglieri.
9. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

Articolo 9 – Responsabilità utilizzo dell’account

Ciascun Consigliere, chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza.

Articolo 10 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell’Ordine di Bologna nel corso del Consiglio del 21/09/22 ed entra in vigore dal 21/09/22.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, in “amministrazione trasparente”, sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione circa lo svolgimento delle sedute telematiche del Consiglio durante lo stato di emergenza da Covid-19, adottata ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Il Presidente

Dottore Agronomo **Alfredo Posteraro**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93